



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle infrastrutture e all'ambiente

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Tel. 0461493202- Fax 0461493203

e-mail: ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it

pec: ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it

Spett.li
Comuni
LORO SEDI

Spett.le
Consorzio dei Comuni Trentini
via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Trento, 02 SET. 2015

Prot. n. 5504/2015/446855

OGGETTO: deliberazione della Giunta provinciale n. 1332 del 2015 - elementi di indirizzo ai Comuni per le autorizzazioni di attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1332 del 3 agosto 2015 sono stati approvati gli elementi di indirizzo ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore fissati dalla normativa statale (legge 447/1995, cd. Legge quadro sull'inquinamento acustico, e d.P.C.M. 215/1999), richiamata dalla normativa provinciale (art. 60 della legge provinciale 10/1998 e art.11 del d.P.G.P. n. 38-110/Leg. del 1998).

La deliberazione 1332/2015 ha sostituito le previgenti indicazioni – che risalivano alla deliberazione n. 390 del 2000 (come modificata dalla deliberazione n. 153 del 2001) e che consistevano in una quantificazione fissa e predeterminata delle attività temporanee (fino a 4 manifestazioni al mese se svolte in ambiente esterno, 8 se svolte in ambiente confinato) – con degli elementi di indirizzo. A questi indirizzi le competenti Amministrazioni comunali, nell'esercizio della relativa discrezionalità tecnico-amministrativa, faranno riferimento per le proprie determinazioni in merito a singoli procedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del d.P.G.P. n. 38-110/Leg. del 1998 (*ex art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995*). Inoltre i medesimi indirizzi fungeranno da riferimento per i regolamenti che, in base all'art. 11, comma 4, del medesimo decreto, i Comuni possono adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 447/1995.

Il passaggio dalle precedenti indicazioni provinciali a contenuto fisso (e vincolante) ai nuovi elementi di indirizzo è scaturito – oltre che da quanto previsto dal Consiglio provinciale con la mozione n. 46/XV - dall'esperienza maturata nell'applicazione della previgente disciplina, che ha dimostrato l'inopportunità della previsione a livello provinciale di un vincolo fisso e uniforme su base mensile.

Tale modifica comporta l'attribuzione alle Amministrazioni comunali di un più ampio potere decisionale nel definire le modalità e i limiti di svolgimento delle manifestazioni e attività temporanee in deroga ai limiti di rumore, potendo così considerare anche le specifiche caratteristiche e problematiche del proprio contesto territoriale: ciò per un più equo temperamento – rimesso alle stesse Amministrazioni comunali – tra le esigenze dei promotori di tali manifestazioni o attività e il diritto della popolazione al rispetto del riposo e della quiete pubblica; il tutto, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento (tra cui, *in primis*, la legge 447/1995).

La deliberazione 1332/2015 ha fornito i seguenti elementi di indirizzo che i Comuni terranno in considerazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga – o nella loro regolamentazione in via generale –, provvedendo essi stessi a definirne i contenuti di dettaglio in base a proprie valutazioni di opportunità:

- 1) sia stabilita la durata massima della manifestazione, prescrivendo adeguate fasce orarie;
- 2) sia evitata la concomitante presenza di più manifestazioni che espongano la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore;
- 3) siano individuate idonee soglie limite al rumore, compresa, se possibile, l'adozione di sistemi di rilevamento "in continuo" del rumore, i cui dati potranno essere resi pubblici anche attraverso sistemi informatici (ad es. sito internet del Comune);
- 4) siano individuate, con riguardo al singolo caso, le opportune cautele per limitare il disturbo (ad es. posizionamento e orientamento dei diffusori acustici);
- 5) siano fissate le limitazioni tecniche ed organizzative ritenute utili per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, prevedendo altresì che il volume, qualora all'aperto, non superi i 75 deciBel per le manifestazioni svolte all'interno dei centri abitati e gli 85 deciBel per quelle svolte al di fuori di tali centri (oppure, se più favorevole all'emittente, il volume non superi i 60 deciBel in facciata alle abitazioni più esposte al rumore). In alternativa, qualora non intenda imporre il rispetto di tali soglie, il Comune potrà autorizzare un numero massimo di 20 manifestazioni per singolo esercizio nell'arco dell'anno (anche nel corso di uno stesso periodo o stagione), indipendentemente che esse siano svolte all'aperto o al chiuso;
- 6) sia limitato lo svolgimento di manifestazioni in vicinanza di strutture sensibili (ad es. ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.).

Pertanto – ferma restando l'applicazione da parte dei Comuni degli indirizzi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6), nei termini specifici che essi riterranno di stabilire –, per quanto riguarda l'indirizzo di cui al punto 5) i Comuni potranno, in termini generali, optare tra le seguenti tre vie:

- che, per le manifestazioni svolte all'aperto, valga solo il limite di 75 deciBel nei centri abitati e di 85 deciBel al di fuori di tali centri (oppure, se più favorevole all'emittente, il limite di 60 deciBel in facciata alle abitazioni più esposte), senza il vincolo del numero massimo di manifestazioni per singolo esercizio (ma comunque nel rispetto della loro temporaneità: cfr. *infra*);
- oppure, che sia fatto valere solo il limite numerico di 20 manifestazioni per singolo esercizio nell'arco dell'anno, senza che siano imposti i suddetti limiti di 75 o 85 (o 60) deciBel (ma, comunque, con la possibilità che siano fissate altre soglie limite – anche più elevate – ai sensi del punto 3);
- oppure ancora, che valga la combinazione dei suddetti limiti, per cui il singolo esercizio potrà optare o per lo svolgimento di un numero massimo di 20 manifestazioni all'anno – con emissioni anche potenzialmente superiori ai limiti di cui al punto 5), ma comunque entro quelli fissati dal Comune ai sensi del punto 3) –, oppure per lo svolgimento di un numero di manifestazioni anche superiori alle 20 annue ma entro i limiti di cui al punto 5).


A quest'ultimo riguardo è da tener presente che comunque – nell'autorizzare le singole manifestazioni o attività in deroga ai limiti di rumore ovvero nell'adottare una propria disciplina regolamentare in materia – le Amministrazioni comunali non possono prescindere dal rispetto, con riguardo al singolo esercizio, del carattere di temporaneità che tali manifestazioni o attività devono rivestire, in quanto presupposto dall'art. 11 del d.P.G.P. n. 38-110/Leg. del 1998 e, a monte, dall'art. 6,

comma 1, lettera h), della legge 447/1995: non è quindi consentito che tali attività, per numero e frequenza, assumano il carattere della continuità.

Infine si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14 della legge 447/95 nonché dell'art. 60 della legge provinciale 10/1998, spetta ai Comuni – oltre all'adozione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori e sanzionatori – lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di quanto impartito nelle suddette autorizzazioni e di quanto altro previsto nei relativi regolamenti: ciò compresa la verifica del rispetto delle suddette soglie limite al rumore, per i quali il rispettivo personale potrà avvalersi di apparecchiatura fonometrica idonea per le cd. misure di campo (Classe 2), purché calibrata, con un'incertezza di misura di +/-2 deciBel.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della deliberazione in oggetto – trasmessa in allegato alla presente e disponibile sul sito www.delibere.provincia.tn.it –, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -


All.: deliberazione GP 1332/2015